



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 79 DEL 20/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER AUTOBUS, AUTOCARRI E AUTOCARAVAN E LIMITAZIONE DELL'ACCESSO IN BASE ALL'ALTEZZA NEL PARCHEGGIO COMPRESO TRA VIA L'AJA, VIA DELL'ANGELO, VIA TAURMINA E VIA TORCELLO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che

- l'area di parcheggio situata tra via L'Aja, via dell'Angelo, via Taurmina e via Torcello è soggetta a regolamentazione stagionale a pagamento;
- sono state ricevute numerose segnalazioni riguardanti l'occupazione impropria degli stalli da parte di veicoli di grandi dimensioni (autobus e camper) che sottraggono spazio alla sosta delle autovetture, ostruiscono la visibilità e rendono difficoltosa la circolazione pedonale sui marciapiedi limitrofi a causa dell'occupazione del sedime che genera lo sbalzo posteriore di detta tipologia di veicoli;

Considerato che

- l'area è inserita in un contesto densamente residenziale e adiacente a un luogo di culto ad alta frequentazione;
- la sosta prolungata di mezzi pesanti e autocaravan sta determinando problemi di igiene e decoro urbano (espletamento di bisogni fisiologici in aree verdi, installazione di attrezzature da campeggio);

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dall'installazione della segnaletica verticale:

1. L'istituzione del divieto di sosta e di transito permanente (00:00-24:00) a tutte le categorie di veicoli ad **eccezione delle sole autovetture** (Categoria M1 art. 47 del Codice della Strada).
2. Al fine di impedire l'accesso fisico ai mezzi pesanti e agli autobus, che **possa** essere autorizzata l'installazione di barriere fisiche limitatrici di altezza poste ai varchi di ingresso, con altezza massima consentita di 2,20 metri.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.